



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
14/057/CU4/C9

DISEGNO DI LEGGE DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI, DEI SERVIZI PER IL LAVORO E DELLE POLITICHE ATTIVE, NONCHÉ IN MATERIA DI RIORDINO DEI RAPPORTI DI LAVORO E DI SOSTEGNO ALLA MATERNITÀ E ALLA CONCILIAZIONE
(A.S. 1428)

Punto 4) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento di tutti gli emendamenti di seguito elencati:

Art. 1 – Delega al Governo in materia di ammortizzatori sociali -

Al comma 1, dopo le parole “*di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze*”, aggiungere le parole “*sentita la Conferenza Stato-Regioni*”.

Art. 2 - Delega al Governo in materia di servizi per il lavoro e politiche attive -

Riformulare l’articolo 2 come segue:

Art. 2

Delega al Governo in materia di servizi per il lavoro e politiche attive

1. Allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché di assicurare l’esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo ~~3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281~~ **8 comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131** , uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e le politiche attive. ~~In mancanza dell’intesa nel termine di cui all’articolo 3 del citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata ai sensi del medesimo articolo 3.~~

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzazione degli incentivi **statali** all'assunzione esistenti, da collegare alle caratteristiche osservabili per le quali l'analisi statistica evidenzia una minore probabilità di trovare occupazione;

b) razionalizzazione degli incentivi **statali** per l'autoimpiego ed autoimprenditorialità, con la previsione di una cornice giuridica nazionale volta a costituire il punto di riferimento anche per gli interventi posti in essere da regioni e province autonome;

c) ~~istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,~~ **realizzazione di un sistema nazionale del lavoro articolato su Agenzie regionali, istituite dalle Regioni, e su di una Agenzia nazionale per l'occupazione, d'ora in poi Agenzia nazionale, istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,** ~~partecipata da Stato, Regioni e Province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al cui funzionamento si provveda con le risorse umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente.~~

d) **mantenimento e attribuzione** in capo alle Regioni e Province autonome delle competenze in materia di programmazione, **organizzazione e gestione** delle politiche attive del lavoro, **della cooperazione territoriale tra i servizi pubblici e i servizi privati, collocamento e incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro e attuazione degli interventi in materia di occupazione nei confronti dei cittadini;**

~~e) e)~~ coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali dell'azione dell'~~Agenzia~~ **del sistema nazionale del lavoro;**

~~e) f)~~ **attribuzione all'Agenzia nazionale delle competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e di ASPI; in materia di implementazione e attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sul territorio nazionale in raccordo con le Regioni; definizione degli standard informativi nazionali del sistema informatico federato; definizione e realizzazione del sistema di monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni; valutazione del grado di attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, con la possibilità di agire in sussidiarietà qualora questi non siano assicurati; coordinamento delle agenzie regionali; proposta di progetti speciali di politiche attive del lavoro per implementare gli standard di qualità dei servizi.**

~~f) g)~~ **attribuzione alle Agenzie regionali, nel quadro della programmazione regionale, delle competenze in materia di organizzazione e gestione dei servizi per il lavoro e degli interventi sul territorio, in un'ottica di collaborazione tra pubblico e privato, con riunificazione nel sistema regionale dei servizi delle funzioni autorizzatorie in materia di prestazioni di disoccupazione e delle competenze in materia di politiche attive, ferma restando la facoltà per le Regioni di adottare proprie soluzioni organizzative;**

~~f) h)~~ **razionalizzazione degli enti ed uffici che, anche all'interno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle regioni e delle province, operano in materia di politiche attive del lavoro, servizi per l'impiego e ammortizzatori sociali, allo scopo di evitare sovrapposizioni e di consentire l'invarianza di spesa, mediante l'utilizzo delle risorse umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente;**

g) **i)** possibilità di far confluire nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o dell'Agenzia **nazionale** il personale proveniente dalle amministrazioni o uffici soppressi o riorganizzati in attuazione della lettera ~~f)~~ **h)** nonché di altre amministrazioni;

h) **l)** rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi;

~~i) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati, al fine di rafforzare le capacità d'incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei criteri per l'accredimento e l'autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego;~~

h) **m)** introduzione di modelli sperimentali, che prevedano l'utilizzo di strumenti per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di lavoro e che tengano anche conto delle esperienze più significative realizzate a livello regionale;

~~m)~~ **n)** previsione di meccanismi di raccordo tra l'Agenzia **nazionale**, **le Agenzie regionali** e l'Inps, sia a livello centrale che a livello territoriale;

~~n)~~ **o)** previsione di meccanismi di raccordo tra l'Agenzia **nazionale**, **le Agenzie regionali** e gli enti che, a livello centrale e territoriale, esercitano competenze in materia di incentivi all'auto impiego e all'autoimprenditorialità;

e) **p)** mantenimento in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze in materia di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale **previa definizione della relativa copertura finanziaria, nonché dei costi standard**;

q) individuazione condivisa con le Regioni degli standard per il funzionamento dei servizi per il lavoro, comprensivi del personale preposto e delle risorse finanziarie necessarie, e delle regole attraverso le quali risorse finanziarie e risorse umane delle Province saranno trasferite;

~~p) mantenimento in capo alle Regioni e Province autonome delle competenze in materia di programmazione~~

e) **r)** attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto mai occupato, espulso o beneficiario di ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione, secondo percorsi personalizzati, anche mediante l'adozione di strumenti di segmentazione dell'utenza basati sull'osservazione statistica;

~~r)~~ **s)** valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate;

s) **t)** completamento della semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche attive, con l'ausilio delle tecnologie informatiche, allo scopo di reindirizzare l'azione dei servizi pubblici nella gestione delle politiche attive.

Art. 3 - Delega al Governo in materia di semplificazione delle procedure e degli adempimenti -

All'articolo 3, comma 2 lettera g) dopo le parole *“in materia di libretto formativo del cittadino”*, aggiungere le parole *“previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni”*.

Art. 6 – Disposizioni comuni per l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli da 1 a 5 -

Riformulare il primo periodo del comma 3 nel seguente modo: *“Dall'attuazione delle deleghe recate **dagli articoli 1, 3, 4 e 5** ~~dalla~~ della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”*.

Aggiungere il seguente comma 5:

5. Sono fatte salve le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Bolzano e di Trento dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, le competenze delegate in materia di lavoro e quelle comunque riconducibili agli articoli 2 e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3.

Si allega un documento recante le osservazioni e le motivazioni agli emendamenti proposti.

Roma, 15 maggio 2014

Disegno di legge delega al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione (A.S. 1428)

Osservazioni e proposte di emendamento delle Regioni e P.A.

Considerando che il provvedimento, a legislazione vigente, interviene su ambiti nevralgici e centrali delle competenze regionali, in alcuni casi con manifesti profili di invasività, si ritiene che **l'accoglimento delle proposte di emendamento sia condizionante per la formulazione di un parere favorevole da parte delle Regioni in sede di Conferenza Unificata.**

In via preliminare, si osserva che il testo proposto, nel voler perseguire l'obiettivo di un sistema di intervento uniforme sul territorio nazionale, ripropone di fatto uno schema di separazione che con il D.Lgs. 469/1997 si voleva superare, in quanto per anni si è sostenuto che la mancata integrazione tra le politiche attive, di cui la formazione è una componente essenziale, e le funzioni di incrocio tra domanda e offerta di lavoro rappresenta una delle cause principali dell'inefficacia del collocamento pubblico. Pertanto, le **competenze in materia di politiche attive e di gestione del mercato del lavoro non possono che essere riunificate nelle Regioni e Province autonome quale unico soggetto istituzionale capace di dare risposta alle diverse esigenze territoriali.**

Le Regioni e Province autonome ribadiscono, inoltre, la contrarietà ad una modifica del Titolo V che preveda competenza esclusivamente statale della disciplina del lavoro, come già affermato nel documento della Conferenza delle Regioni e delle province Autonome sulla Bozza di DDL costituzionale del 12 marzo 2014. Deve essere, quindi, affermato il principio secondo cui le funzioni assegnate per delega alle Regioni in materia di mercato del lavoro e politiche attive debbano essere ad esse attribuite in modo più conforme ed orientato al dettato costituzionale.

Sul piano metodologico, sono state inseriti nel documento dei box di approfondimento recanti le osservazioni generali sull'articolato e le proposte di emendamento; rispetto a queste ultime sono state inserite, rispettivamente, **in "barrato" le richieste di eliminazione e in "grassetto corsivo" le richieste di integrazione** al testo.

Art. 1 – Delega al Governo in materia di ammortizzatori sociali

Osservazioni

Si rileva come a legislazione vigente gli ammortizzatori sociali non rientrino nelle competenze istituzionali delle Regioni, fermo restando che le Regioni hanno esercitato per delega competenze amministrative su tale materia ed hanno espresso la necessità di una riforma dell'attuale sistema degli ammortizzatori sociali in chiave universalistica, al fine di garantire una eguale copertura a tutti i lavoratori sul territorio. Vista la rilevanza della materia e il ruolo svolto dalle Regioni nel governo degli ammortizzatori sociali in deroga, si rileva l'opportunità che nell'articolo 1 si inserisca la previsione di un coinvolgimento delle Regioni attraverso l'espressione di un parere. Alla luce di tali considerazioni, sull'articolo 1 si esprime una **valutazione positiva** poiché si prevede una riforma normativa che di fatto supera lo strumento della deroga, con la volontà dichiarata di allargare le tutele e individuando forme di sostenibilità finanziaria del sistema.

Proposta di emendamento

Art. 1 – Delega al Governo in materia di ammortizzatori sociali -

Al comma 1 dopo le parole “*di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze*” aggiungere le parole “*sentita la Conferenza Stato-Regioni*”.

Art. 2 - Delega al Governo in materia di servizi per il lavoro e politiche attive

Osservazioni

Su tale norma le Regioni, in sede di IX Commissione, hanno formulato dei rilievi molto critici, sia su un piano di metodo che di merito.

In via preliminare, si osserva come **nel quadro costituzionale vigente** – al netto degli scenari di evoluzione istituzionale connessi alla soppressione delle Province e alle ipotesi in atto di modifica dell’assetto delle competenze tracciato nel Titolo V della Costituzione, in merito alla quale si ribadisce quanto già espresso dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome - **la norma non appaia rispettosa delle competenze attribuite alle Regioni e Province autonome dall’articolo 117 della Costituzione e presenti pertanto manifesti profili di invasività**. Peraltro, i termini previsti per l’esercizio della delega non risultano compatibili con i tempi, necessariamente più ampi, richiesti per la modifica costituzionale, per cui i provvedimenti di attuazione del disegno di legge delega si collocherebbero nell’attuale cornice istituzionale.

Ad ogni modo, si rileva come appaia del tutto insufficiente il ricorso all’intesa “debole” in Conferenza Stato – Regioni (ai sensi del D.Lgs. 281/1997), previsto dal **comma 1** dell’articolo in questione. **Le Regioni propongono, invece, un ricorso all’intesa “forte” (ai sensi dell’articolo 8, comma 6, legge 131/2003)**, in sede di Conferenza Stato – Regioni o di Conferenza Unificata, in quanto strumento più consono per la condivisione degli interventi e per il conseguimento di obiettivi comuni. Solo un’intesa forte tra i livelli istituzionali coinvolti può infatti garantire un effettivo coinvolgimento delle Regioni nel percorso di attuazione della legge delega e nel confronto sulla riforma dei servizi per il lavoro. Si tratta di un tema centrale nell’ambito delle politiche per l’occupazione e su cui tanto si è investito nei sistemi regionali, da più di un decennio, in termini di competenze professionali e risorse finanziarie, maturando un bagaglio di esperienze che, seppur diversificato sul territorio, non può e non deve essere assolutamente disperso.

Con riferimento al comma 2, lettere a) e b), si ritiene necessario specificare il livello governativo – ovvero quello statale – che provvede all’erogazione degli incentivi per i quali si prevede il riordino e la razionalizzazione.

Con riferimento al **comma 2, lettera c)**, non può ritenersi condivisibile la centralizzazione in capo ad un’unica Agenzia nazionale per l’occupazione delle funzioni gestionali relative ai servizi per il lavoro ed alle politiche attive, nonché all’ASpI, come organismo posto sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro e partecipato da Stato, Regioni e Province Autonome. La disposizione, nel configurare un modello centralistico di organizzazione del sistema dei servizi per il lavoro pone, a monte, **una questione di invasione delle competenze regionali** e, a valle, una serie di delicate questioni in relazione al ruolo delle Regioni all’interno di tale organismo, nonché sul piano organizzativo e gestionale, anche in riferimento alle peculiarità e competenze specifiche delle due Province Autonome di Trento e Bolzano e delle Regioni a statuto speciale. Anche alla luce dei ragionamenti avviati dalla IX Commissione, le Regioni intendono al contrario rilanciare una proposta di riordino dei servizi per il lavoro basata su un **modello di governance unitaria del**

sistema, articolato su una rete composta da un'Agenzia nazionale e dalle Agenzie regionali, responsabili della gestione dei servizi, che implementano e organizzano gli interventi sul territorio, in un'ottica di collaborazione tra pubblico e privato, nell'ambito di un quadro di riferimento istituzionale organico e rispettoso delle competenze assegnate alle Regioni. In questo modello, gli **elementi fondanti sono comunque le agenzie regionali**, in un positivo rapporto tra pubblico e privato, deputate nel quadro della programmazione regionale delle politiche del lavoro¹, all'organizzazione e gestione dei servizi e degli interventi sul territorio, nell'ambito di una **rete federata e interoperabile**, che può anche prevedere la costituzione di un'Agenzia nazionale. Pertanto, occorre riformulare la lettera c) del comma 2 in tale direzione.

Inoltre, in linea con tale impostazione, si ritiene vada **eliminata la previsione contenuta nella vecchia lettera e)** – nel testo proposto dalle Regioni lettera f) - relativa all'assegnazione all'Agenzia nazionale di competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego e politiche attive. Occorre infatti preservare **il ruolo delle Regioni di definizione, programmazione e attuazione delle politiche attive** aventi dirette ricadute sul territorio, nonché **di organizzazione e gestione degli interventi in materia di occupazione** nei confronti dei cittadini. Si tratta infatti di una competenza prioritaria regionale, rispetto al quale lo Stato, nell'ambito di linee condivise e nel rispetto dei LEP, può ben svolgere una funzione di supporto e di sostegno, ma non sostitutiva delle Regioni stesse. Appare utile pertanto ribadire tale competenza regionale fin dall'inizio alla **lettera d)** del comma 2. Diverse sono invece le funzioni che è chiamata a svolgere l'Agenzia nazionale, a partire dall'implementazione e attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sul territorio nazionale e dalla individuazione condivisa degli standard informativi nazionali del sistema informatico federato. Pertanto, occorre riformulare in questa direzione la **lettera f)** - in precedenza, lettera e).

Coerentemente con la riformulazione delle competenze regionali, si ritiene opportuno inserire una nuova **lettera g)** – ex lettera f) - recante il principio della riunificazione nei sistemi regionali delle funzioni in materia di autorizzazione delle prestazioni in materia di disoccupazione con quelle in materia di politiche attive.

Sempre in coerenza con questo ragionamento, si propone la soppressione, nella nuova **lettera h)** - ex lettera f) - del comma 2, del riferimento agli **uffici regionali**, nell'ambito dell'attività di razionalizzazione di enti e uffici operanti in materia anche al fine di una possibile confluenza nella costituenda Agenzia nazionale del relativo personale. Si ravvisa, infatti, un'invasione di competenze con riguardo **alla possibilità di un intervento sugli uffici regionali**; si tratta, ad ogni modo, di una previsione che dovrà necessariamente trovare un raccordo con la parallela attività di revisione costituzionale dell'assetto delle Province.

Infine, in linea con il modello di *governance* integrata proposto, appare corretto il riferimento, **nella lettera p)** – nel testo precedente lettera o) - alla competenza dello Stato in materia di **LEP**, cui potrebbe affiancarsi anche l'individuazione condivisa con le Regioni degli **standard qualitativi per il funzionamento dei servizi per il lavoro**, comprensivi del personale preposto e delle risorse finanziarie necessarie alla sostenibilità del sistema. In questo senso, si suggerisce l'inserimento, a seguire, di una nuova lettera **q)**.

In tale direzione, si può garantire la territorialità e la massima efficacia degli interventi, la continuità dei servizi del lavoro, oltre che il pieno coinvolgimento e l'integrazione con la rete dei soggetti privati e istituzionali necessaria per la promozione dell'occupazione. Al contrario, un modello di trasferimento di funzioni allo Stato, o comunque di ricentralizzazione delle funzioni in materia di lavoro, già perseguito con risultati non positivi in passato, presenterebbe rischi di

¹ L'Agenzie regionali, in qualità di organismi a carattere tecnico-operativo, non hanno funzioni di programmazione che restano di esclusiva competenza delle Regioni (come peraltro ribadito all'art. 2, comma 1, lettera d).

eccessiva burocratizzazione e allontanamento dei servizi dalle problematiche dei cittadini e delle imprese.

Proposta di emendamento:

Art. 2

Delega al Governo in materia di servizi per il lavoro e politiche attive

1. Allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché di assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo ~~3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281~~ **8 comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131**, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e le politiche attive. ~~In mancanza dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata ai sensi del medesimo articolo 3.~~

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzazione degli incentivi **statali** all'assunzione esistenti, da collegare alle caratteristiche osservabili per le quali l'analisi statistica evidenzia una minore probabilità di trovare occupazione;

b) razionalizzazione degli incentivi **statali** per l'autoimpiego ed autoimprenditorialità, con la previsione di una cornice giuridica nazionale volta a costituire il punto di riferimento anche per gli interventi posti in essere da regioni e province autonome;

c) ~~istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,~~ **realizzazione di un sistema nazionale del lavoro articolato su Agenzie regionali, istituite dalle Regioni, e su di una Agenzia nazionale per l'occupazione, d'ora in poi Agenzia nazionale, istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,** ~~partecipata da Stato, Regioni e Province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al cui funzionamento si provveda con le risorse umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente.~~

d) **mantenimento e attribuzione** in capo alle Regioni e Province autonome delle competenze in materia di programmazione, **organizzazione e gestione** delle politiche attive del lavoro, **della cooperazione territoriale tra i servizi pubblici e i servizi privati, collocamento e incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro e attuazione degli interventi in materia di occupazione nei confronti dei cittadini;**

~~d)~~ **e) coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali dell'azione dell'Agenzia del sistema nazionale del lavoro;**

~~e) f) attribuzione all'Agenzia nazionale delle competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e di ASpl; in materia di implementazione e attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sul territorio nazionale in raccordo con le Regioni; definizione degli standard informativi nazionali del sistema informatico federato; definizione e realizzazione del sistema di monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni; valutazione del grado di attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, con la possibilità di agire in sussidiarietà qualora questi non siano assicurati; coordinamento delle agenzie regionali; proposta di progetti speciali di politiche attive del lavoro per implementare gli standard di qualità dei servizi.~~

~~f) g) attribuzione alle Agenzie regionali, nel quadro della programmazione regionale, delle competenze in materia di organizzazione e gestione dei servizi per il lavoro e degli interventi sul territorio, in un'ottica di collaborazione tra pubblico e privato, con riunificazione nel sistema regionale dei servizi delle funzioni autorizzatorie in materia di prestazioni di disoccupazione e delle competenze in materia di politiche attive, ferma restando la facoltà per le Regioni di adottare proprie soluzioni organizzative;~~

~~f) h) razionalizzazione degli enti ed uffici che, anche all'interno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle regioni e delle province, operano in materia di politiche attive del lavoro, servizi per l'impiego e ammortizzatori sociali, allo scopo di evitare sovrapposizioni e di consentire l'invarianza di spesa, mediante l'utilizzo delle risorse umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente;~~

~~g) i) possibilità di far confluire nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o dell'Agenzia **nazionale** il personale proveniente dalle amministrazioni o uffici soppressi o riorganizzati in attuazione della lettera ~~f) h)~~ nonché di altre amministrazioni;~~

~~h) l) rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi;~~

~~i) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati, al fine di rafforzare le capacità d'incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego;~~

~~h) m) introduzione di modelli sperimentali, che prevedano l'utilizzo di strumenti per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di lavoro e che tengano anche conto delle esperienze più significative realizzate a livello regionale;~~

~~m) n) previsione di meccanismi di raccordo tra l'Agenzia **nazionale**, le **Agenzie regionali** e l'Inps, sia a livello centrale che a livello territoriale;~~

~~m) o) previsione di meccanismi di raccordo tra l'Agenzia **nazionale**, le **Agenzie regionali** e gli enti che, a livello centrale e territoriale, esercitano competenze in materia di incentivi all'auto impiego e all'autoimprenditorialità;~~

~~e) p) mantenimento in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze in materia di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale **previa definizione della relativa copertura finanziaria, nonché dei costi standard**;~~

g) individuazione condivisa con le Regioni degli standard per il funzionamento dei servizi per il lavoro, comprensivi del personale preposto e delle risorse finanziarie necessarie, e delle regole attraverso le quali risorse finanziarie e risorse umane delle Province saranno trasferite;

~~p) mantenimento in capo alle Regioni e Province autonome delle competenze in materia di programmazione~~

~~q) r) attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto mai occupato, espulso o beneficiario di ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione, secondo percorsi personalizzati, anche mediante l'adozione di strumenti di segmentazione dell'utenza basati sull'osservazione statistica;~~

~~r) s) valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate;~~

~~s) t) completamento della semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche attive, con l'ausilio delle tecnologie informatiche, allo scopo di reindirizzare l'azione dei servizi pubblici nella gestione delle politiche attive.~~

Art. 3 - Delega al Governo in materia di semplificazione delle procedure e degli adempimenti

Osservazioni

Il comma 2, lettera g) prevede la revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino, in un'ottica di integrazione con la dorsale informativa di cui alla legge 92/2012 e con la banca dati delle politiche attive e passive di cui al DL 76/2013.

Posto che andrebbe chiarito come si intenda declinare tale principio, si ritiene necessario prevedere una specifica intesa con le Regioni e P.A., a salvaguardia delle competenze in materia di formazione e considerando che sul tema era intervenuta l'Intesa in Conferenza Unificata del 14 luglio 2005.

Proposte di emendamento

Art. 3

Delega al Governo in materia di semplificazione delle procedure e degli adempimenti

(Omissis)

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

(Omissis)

g) revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino, **previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni**, in un'ottica di integrazione nell'ambito della dorsale informativa di cui all'articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e della banca dati delle politiche attive e passive del lavoro di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.

Art. 4 - Delega al Governo in materia di riordino delle forme contrattuali

Osservazioni

Con riferimento a quanto disposto nelle lettere a) e b) si ravvedono profili di interesse per le Regioni laddove si prevede l'analisi delle forme contrattuali esistenti ai fini dell'attività di valutazione in coerenza con il tessuto occupazionale e l'individuazione di nuove forme contrattuali per favorire l'inserimento lavorativo.

Art. 6 – Disposizioni comuni per l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli da 1 a 5

Osservazioni

Con riferimento al comma 3, si rileva che prevedere a monte il vincolo dell'invarianza della spesa anche in relazione ai significativi interventi di riordino dei servizi per il lavoro contenuti nell'articolo 2 risulta inopportuno, tanto più in un contesto di riforma del mercato del lavoro che vede il nostro Paese collocarsi agli ultimi posti per lo scarso investimento di risorse finalizzate al potenziamento e alla qualificazione dei servizi occupazionali e alle politiche attive. Si propone pertanto l'eliminazione di tale vincolo in relazione all'articolo 2.

Proposte di emendamento

Art. 6 (*Disposizioni comuni per l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli da 1 a 5*)

1. I decreti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della presente legge sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

2. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle rispettive Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 ovvero al comma 3 del presente articolo, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

3. Dall'attuazione delle deleghe recate ***dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5*** ~~dalla~~ ***della*** presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi della presente delega, le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, attraverso la medesima procedura di cui al comma 2, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo evidenziatesi.

5. Sono fatte salve le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Bolzano e di Trento dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, le competenze delegate in materia di lavoro e quelle comunque riconducibili agli articoli 2 e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3.